



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 758 del 06/07/2023

Determina del Responsabile N. 42 del 06/07/2023

PROPOSTA N. 875 del 06/07/2023

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno - Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica (art. 12 del D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/19), della variante al PPE zona di Venagrande in variante al PRG.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ascoli Piceno con nota prot. n. 47269 del 01.06.2023 di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa alla variante al PPE della zona di Venagrande in variante al vigente PRG;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 06.07.2023, di seguito integralmente trascritto:

""""""""Con nota prot. n. 47269 del 01.06.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 01.06.2023 con prot. n. 12577 il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante al PPE della zona di Venagrande in variante al vigente PRG, allegando il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Con nota prot. n. 12859 del 06.06.2023, lo Scrivente Settore ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, la sopra riportata documentazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e al paragrafo A.4) dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione;
- Regione Marche Genio Civile di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP Vettore, con nota prot. n. 11038 del 16.06.2023, ha comunicato quanto segue:

- la variante al PPE non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite, delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), dia del pozzetto di consegna (impianto fognature acque nere);
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”;
- infine nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, il richiedente dovrà, a propria cura e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate, concordando preventivamente i lavori con questa Azienda.

L'AATO 5 Marche sud, con nota prot. n. 1231 del 21.06.2023, richiamato il sopra riportato parere della CIIP Vettore nota prot. n. 111038 del 16.06.2023, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS con le seguenti prescrizioni:

- rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel parere del Gestore CIIP S.p.A.;
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”;
- relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente.

L'AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, con nota assunta al protocollo di questa amministrazione in data 30.06.2023 con prot. n. 15340 ha ritenuto di escludere, per quanto di competenza, la pratica di cui in oggetto dal procedimento di valutazione ambientale strategica.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante al PPE Venagrande ASA – 7 (artt. n. 60 e n. 64 delle NTA del vigente PRG) è relativa alla previsione di una zona 22 “Zona per attrezzature sportive e sociali ricreative” all'interno della zona 13 “Verde pubblico”; per tale zona 22 le NTA prevedono la possibilità della realizzazione di

una volumetria massima pari a mc 11.000,00 da suddividere anche in più strutture e dei relativi parcheggi.

Altra modifica riguarda la correzione del perimetro del PPE che per mero errore materiale è stato trasposto in modo inesatto nel vigente PRG.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che il PPE:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- non è conforme al vigente PRG; la variante al PPE Venagrande ASA – 7 in variante al vigente PRG di Ascoli Piceno è relativa alla previsione di una zona 22 "Zona per attrezzature sportive e sociali ricreative" all'interno della zona 13 "Verde pubblico";
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- il piano non risulta interessato dalla presenza di ambiti di tutela del vigente PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- una limitata porzione dell'area è interessata da un ambito a rischio inondazione derivante dalla presenza di un piccolo fosso; dai primi approfondimenti geologici effettuati è stato evidenziato un basso rischio che comporterà una riduzione del perimetro della zona a rischio;
- è conforme al Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale approvato con delibera di CC n. 54 del 04.12.2018.

CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Il Rapporto Preliminare semplificato in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening; la fase di screening verifica se le azioni previste dal piano e avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano; tali contenuti rispettano quelli minimi indicati nel Capitolo 1, Parte II, dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020, ovvero una relazione sintetica sulle caratteristiche del piano (punto 1, Allegato 1, della Seconda Parte del D.Lgs n. 152/06).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

La variante in argomento, per le sue caratteristiche, non viene ritenuta in grado di stabilire un quadro di riferimento per progetti o altre attività urbanistiche e di influenzare altri piani o programmi.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale del Piano consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. Sono stati analizzati i diversi aspetti del sistema ambiente inteso in termini ecologici come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici che possono essere interessati dalla trasformazione al fine di identificarne i possibili effetti. A tal proposito sono stati analizzati degli indicatori quali biodiversità degli habitat naturali, idrogeologia, suolo e sottosuolo, paesaggio, beni culturali, popolazione, aria, acqua; non vengono rilevate interazioni dal punto di vista ambientale né nel contesto territoriale di riferimento.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Viene evidenziato che la variante non è in grado di produrre effetti su piani o programmi sotto ordinati e che non emergono rilevanti interazioni tra la stessa e gli aspetti ambientali, trattandosi della trasformazione all'interno del tessuto urbano esistente che non può avere effetti esterni ai confini amministrativi.

Lo scrivente Settore, da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e considerate la natura e le caratteristiche della variante in argomento, ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla stessa tali da richiederne l'assoggettabilità a VAS.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al PPE Venagrande ASA – 7 (artt. n. 60 e n. 64 delle NTA del vigente PRG), in variante al vigente PRG, relativa alla previsione di una zona 22 "Zona per attrezzature sportive e sociali ricreative" all'interno della zona 13 "Verde pubblico", con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;
2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al PPE Venagrande ASA – 7 (artt. n. 60 e n. 64 delle NTA del vigente PRG), in variante al vigente PRG, relativa alla previsione di una zona 22 "Zona per attrezzature sportive e sociali ricreative" all'interno della zona 13 "Verde pubblico", con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;
2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA); valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 06/07/2023

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO

